



**REGOLAMENTO DELLA PIATTAFORMA
DI NEGOZIAZIONE PER L'OFFERTA DI
GAS NATURALE
(P-GAS)**

Approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in data 23 aprile 2010, come successivamente modificato ed integrato

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
ARTICOLO 1 OGGETTO E ALLEGATI	4
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI	4
ARTICOLO 3 PRINCIPI GENERALI E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	7
ARTICOLO 4 DISPOSIZIONI TECNICHE DI FUNZIONAMENTO	8
ARTICOLO 5 UNITÀ DI MISURA E ARROTONDAMENTI	8
ARTICOLO 6 ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO	8
ARTICOLO 7 CORRISPETTIVI PER I SERVIZI EROGATI DAL GME	9
ARTICOLO 8 FATTURAZIONE DEI CORRISPETTIVI	9
ARTICOLO 9 PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI	9
ARTICOLO 10 INFORMAZIONI SULLA P-GAS	9
ARTICOLO 11 COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DI DATI E DI INFORMAZIONI	10
ARTICOLO 12 SICUREZZA DI ACCESSO	10
TITOLO II AMMISSIONE ALLA P-GAS	11
ARTICOLO 13 REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA P-GAS	11
ARTICOLO 14 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA P-GAS E CONTRATTO DI ADESIONE	11
ARTICOLO 15 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA P-GAS	11
ARTICOLO 16 PROCEDURA DI AMMISSIONE	12
ARTICOLO 17 ELENCO DEGLI OPERATORI AMMESSI ALLA P-GAS	12
ARTICOLO 18 DATI E INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA P-GAS	13
ARTICOLO 19 VERIFICHE	14
ARTICOLO 20 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	14
ARTICOLO 21 ESCLUSIONE SU RICHIESTA DALLA P-GAS	14
TITOLO III FUNZIONAMENTO DELLA P-GAS	16
ARTICOLO 22 OGGETTO DELLA P-GAS	16
ARTICOLO 23 ARTICOLAZIONE DELLA P-GAS	16
ARTICOLO 24 CONTRATTI NEGOZIABILI	18
ARTICOLO 25 SESSIONI DELLA P-GAS	18
ARTICOLO 26 VINCOLO DELLE CONTRATTAZIONI	18
ARTICOLO 27 CONDIZIONI DI EMERGENZA	18
ARTICOLO 28 FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DELLA P-GAS	19
CAPO I FUNZIONAMENTO DEL COMPARTO <i>IMPORT</i>	19
ARTICOLO 29 MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	19
ARTICOLO 30 LE OFFERTE DI NEGOZIAZIONE	19
ARTICOLO 31 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OFFERTE	20
ARTICOLO 32 CONTROLLI DI VALIDITÀ DELLE OFFERTE	20
ARTICOLO 33 NEGOZIAZIONE CONTINUA	21
CAPO II FUNZIONAMENTO DEL COMPARTO ALIQUOTE	21
ARTICOLO 34 MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	21
ARTICOLO 35 LE OFFERTE DI NEGOZIAZIONE	22
ARTICOLO 36 CONTROLLO DI VALIDITÀ DELLE OFFERTE	22
ARTICOLO 37 NEGOZIAZIONE AD ASTA	23
CAPO III FUNZIONAMENTO DEL COMPARTO <i>EX D.LGS. 130/10</i>	23
ARTICOLO 38 MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	23
ARTICOLO 39 LE OFFERTE DI NEGOZIAZIONE	24
ARTICOLO 40 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OFFERTE	24
ARTICOLO 41 CONTROLLI DI VALIDITÀ DELLE OFFERTE	25
ARTICOLO 42 NEGOZIAZIONE CONTINUA	25
TITOLO IV ESITI DELLA P-GAS	26
ARTICOLO 43 INFORMAZIONI ED ESITI	26
TITOLO V FORNITURA E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI	27
ARTICOLO 44 FORNITURA	27
ARTICOLO 45 REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI	27

TITOLO VI MISURE DISCIPLINARI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE SULLA P-GAS	28
CAPO I VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI.....	28
ARTICOLO 46 VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO E DELLE DTF.....	28
ARTICOLO 47 MISURE DISCIPLINARI.....	28
ARTICOLO 48 GRADUALITÀ DELLE MISURE DISCIPLINARI	29
ARTICOLO 49 SOSPENSIONE PER INADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PER MANCATO PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	30
ARTICOLO 50 PUBBLICITÀ DELLE MISURE DISCIPLINARI.....	30
ARTICOLO 51 IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO DI AMMISSIONE ALLA P-GAS E DELLE MISURE DISCIPLINARI	31
CAPO II CONTESTAZIONI RELATIVE ALLA P-GAS.....	31
ARTICOLO 52 MODALITÀ DI INOLTRO E CONTENUTO MINIMO DELLE CONTESTAZIONI.....	31
ARTICOLO 53 CONTESTAZIONE DELL'ESITO DEI CONTROLLI DI VALIDITÀ DELLE OFFERTE.....	31
ARTICOLO 54 CONTESTAZIONE DELL'ESITO DELLA P-GAS.....	31
ARTICOLO 55 VERIFICA DELLE CONTESTAZIONI.....	32
CAPO III CONTROVERSIE SULLA P-GAS	32
ARTICOLO 56 COLLEGIO ARBITRALE	32
ARTICOLO 57 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	33

ALLEGATI

1. DOMANDA DI AMMISSIONE
2. CONTRATTO DI ADESIONE
3. CONTRATTI NEGOZIABILI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e allegati

- 1.1 Il presente Regolamento e i documenti ad esso allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, disciplinano le modalità di organizzazione e funzionamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 marzo 2010 (nel seguito denominata: P-GAS).

Articolo 2 Definizioni

2.1 Nel Regolamento:

- a) per aliquote si intendono le aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato che ciascun titolare delle concessioni di coltivazione di idrocarburi gassosi è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 625/96, come modificate dall'articolo 1, commi 93, 94 e 95 della legge n. 239/2004, nonché integrate dall'articolo 45, comma 1, della legge n. 99/09;
- b) per asta si intende la piattaforma del comparto aliquote della P-GAS, che opera secondo la modalità di negoziazione ad asta, riservata, lato offerta di vendita, agli operatori venditori che siano titolari di concessioni di coltivazione;
- c) per Autorità si intende l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- d) per *book* di negoziazione si intende il prospetto video in cui è esposto l'insieme delle proposte di negoziazione immesse dagli operatori nel sistema informatico del comparto *import* e del comparto ex d.lgs. 130/10 della P-GAS, ordinate in base al prezzo e all'orario d'immissione;
- e) per codice di identificazione dell'operatore si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un operatore, ai fini della partecipazione alla P-GAS;
- f) *[abrogato]*;
- g) per comparto aliquote della P-GAS si intende il comparto della P-GAS dedicato alla negoziazione delle quote di gas di cui all'Articolo 23, comma 23.3, del presente Regolamento, articolato in aste di negoziazione corrispondenti ciascuna ad ognuno dei contratti negoziabili dall'operatore venditore;
- h) per comparto ex d.lgs. 130/10 si intende il comparto della P-GAS dedicato alla negoziazione dei quantitativi di gas di cui all'Articolo 23, comma 23.5 del presente Regolamento, articolato in *book* di negoziazione corrispondenti ciascuno ad ognuno dei contratti negoziabili dall'operatore venditore;

- i) per comparto *import* della P-GAS si intende il comparto della P-GAS dedicato alla negoziazione delle quote di gas di cui all'Articolo 23, commi 23.2 e 23.4 del presente Regolamento, articolato in *book* di negoziazione corrispondenti ciascuno ad ognuno dei contratti negoziabili dall'operatore venditore;
- j) per comparti si intendono il comparto *import*, il comparto aliquote ed il comparto ex d.lgs. 130/10;
- k) per condizioni di fornitura si intendono i termini e le condizioni contenute nel contratto di fornitura e/o compravendita di gas e nell'eventuale documentazione ad esso relativa applicati dall'operatore venditore, inclusi i requisiti o adempimenti preliminari al contratto;
- l) per D.Lgs. n. 79/99 si intende il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, di "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 1999;
- m) per d.lgs. n. 130/10 si intende il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.130 recante "Misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2010 - Suppl. Ordinario n.195;
- n) per Deliberazione ARG/gas 193/10 si intende la deliberazione AEEG 4 novembre 2010 – ARG/gas 193/10 recante "Determinazione delle misure e dei corrispettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, come successivamente modificata ed integrata;
- o) per DM 18 marzo 2010, si intende il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2010, recante disposizioni in merito alle modalità con cui gli importatori assolvono all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 7/07, a seguito delle disposizioni dell'articolo 30 comma 2, della legge n. 99/09;
- p) per esclusione dalla P-GAS si intende la perdita della qualifica di operatore;
- q) per giorno lavorativo si intende un giorno dal lunedì al venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché di quelli eventualmente indicati nelle Disposizioni tecniche di funzionamento;
- r) per GME si intende il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., la società per azioni cui è affidata, tra l'altro, la gestione economica del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 79/99, la gestione economica del mercato del gas naturale, ai sensi dell'articolo 30 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché la gestione della P-GAS, ai sensi del DM 18 marzo 2010;
- s) per GSE si intende il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. ovvero la società per azioni che è stata costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 79/99 e dell'articolo 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.115 del 18 maggio 2004, alla quale è affidata, tra l'altro, la fornitura dei servizi di cui all'articolo 9, comma 2, del d.lgs. n. 130/10
- t) per *import* si intendono le quantità di gas dovuta ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della Legge 40/07;

- u) per importatore si intende il soggetto cui il Ministero dello sviluppo economico ha rilasciato autorizzazioni all'importazione di gas prodotto in paesi non appartenenti all'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 164/00 e che è tenuto ad offrire quote di importazione ai sensi della Legge 2 aprile 2007, n. 40;
- v) per Legge 40/07 si intende la Legge 2 aprile 2007, n. 40 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche e la nascita di nuove imprese”*;
- w) per Legge 23 luglio 2009, n. 99 si intende la legge recante *“disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*;
- x) per misure transitorie fisiche si intendono le misure di cui all'articolo 9 del d.lgs. 130/10, disciplinate dalla Deliberazione ARG/gas 193/10;
- y) per negoziazione ad asta si intende la modalità di contrattazione che prevede l'inserimento, la modifica e la cancellazione di proposte di negoziazione in un determinato intervallo temporale, al fine della conclusione di contratti in un unico momento futuro ed ad un unico prezzo;
- z) per negoziazione continua si intende la modalità di contrattazione basata sull'abbinamento automatico delle proposte di acquisto e di vendita, con la possibilità di inserimento di nuove proposte in modo continuo durante le sessioni di contrattazione;
- aa) per offerta di negoziazione si intende l'ordine di acquisto o di vendita sulla P-GAS immesso dagli operatori nel *book* di negoziazione ovvero nelle aste contenente le informazioni necessarie per la presentazione e l'esecuzione;
- bb) per offerta valida si intende l'offerta presentata conformemente alle modalità ed ai termini previsti nel presente Regolamento;
- cc) per operatore si intende la persona fisica o giuridica che è ammessa ad operare sulla P-GAS;
- dd) per operatore acquirente si intende un operatore della P-GAS che può presentare esclusivamente offerte di acquisto;
- ee) per operatore venditore si intende un operatore della P-GAS che avendo inviato al GME la documentazione necessaria per avere il riconoscimento di tale *status* può presentare sia offerte di vendita sui book di negoziazione, ovvero sulle aste, per i quali è abilitato, sia offerte di acquisto per partite di gas offerte da altri venditori, ai sensi del presente Regolamento;
- ff) per P-GAS si intende la piattaforma di negoziazione organizzata e gestita dal GME per l'offerta di gas naturale ed articolata nel comparto *import*, nel comparto aliquote e nel comparto ex d.lgs. 130/10;
- gg) per prezzo di riferimento si intende il prezzo medio, riferito ad un GJ, ovvero ad un MWh, ponderato per le relative quantità, di tutte le transazioni eseguite durante una sessione del comparto *import* ovvero del comparto ex d.lgs. 130/10 della P-GAS;
- hh) per PSV si intende il sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale - modulo PSV, di cui alla Deliberazione dell'Autorità n. 22/04 come successivamente modificata ed integrata, organizzato e gestito da Snam Rete Gas;

- ii) per seduta del comparto aliquote della P-GAS si intende l'intervallo di tempo all'interno del quale devono essere ricevute le offerte affinché possano essere considerate valide;
- jj) per sessione della P-GAS si intende l'insieme delle attività direttamente connesse al ricevimento e alla gestione delle offerte, nonché alla determinazione del corrispondente esito della P-GAS;
- kk) per Snam Rete Gas si intende Snam Rete Gas S.p.A., la società costituita in data 15 novembre 2000, che svolge le attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e che organizza e gestisce il sistema PSV, ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 22/04, come successivamente modificata ed integrata;
- ll) per soggetto investitore aderente si intende il soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3) del d.lgs. 130/10 che abbia richiesto al GSE di aderire alle misure transitorie fisiche disciplinate dalla Deliberazione ARG/gas 193/10;
- mm) per sospensione dell'operatore dalla P-GAS si intende la temporanea inibizione di un operatore dalla facoltà di presentare offerte sulla P-GAS;
- nn) per titolare della concessione di coltivazione si intende il soggetto cui il Ministero dello sviluppo economico ha conferito la concessione per la produzione di idrocarburi gassosi, ai sensi dell'articolo 9 della Legge 9 gennaio 1991, n.9, come modificato dall'articolo 1, comma 82-ter, della Legge 239/2004 e dell'articolo 27, comma 34, della Legge n. 99/2009, e che è tenuto a cedere le aliquote delle produzioni di gas destinate allo Stato ai sensi del decreto legge n. 7/07;
- oo) per utente PSV si intende il soggetto abilitato ad operare al PSV.

Articolo 3

Principi generali e modifiche del Regolamento

- 3.1 Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie.
- 3.2 Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto del Regolamento e delle Disposizioni tecniche di funzionamento.
- 3.3 Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti agli ordinari principi di correttezza e buona fede.
- 3.4 Il GME predispone proposte di modifica del Regolamento e le trasmette, adeguatamente motivate, al Ministero dello Sviluppo Economico, per l'approvazione, sentita l'Autorità.
- 3.5 La procedura di cui al precedente comma 3.4 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica del Regolamento, finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento della P-GAS. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico, per l'approvazione, sentita l'Autorità. Qualora, il Ministero non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della

determinazione del Ministero. Il GME dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Articolo 4 **Disposizioni tecniche di funzionamento**

- 4.1 Le norme attuative e procedurali del Regolamento sono definite nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (nel seguito denominate: DTF). Nel predisporre le DTF, il GME si attiene ai criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori.
- 4.2 Le DTF sono pubblicate sul sito internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione.
- 4.3 Il GME può, altresì, rendere note ai soggetti interessati versioni preliminari delle DTF, fissando contestualmente un termine entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni.

Articolo 5 **Unità di misura e arrotondamenti**

- 5.1 Ai fini del Regolamento:
 - a) l'unità di misura della quantità di gas naturale scambiate sui comparti *import* ed aliquote è il GJ;
 - b) l'unità di misura della quantità di gas naturale scambiate sul comparto *ex d.lgs. 130/10* è il MWh;
 - c) l'unità di misura monetaria è l'Euro, con specificazione di due decimali;
 - d) l'unità di misura dei prezzi unitari dei contratti negoziati sui comparti *import* ed aliquote è il centesimo di Euro/GJ, con specificazione di quattro decimali;
 - e) l'unità di misura dei prezzi unitari dei contratti negoziati sul comparto *ex d.lgs. 130/10* è l'Euro/MWh, con specificazione di tre decimali.
- 5.2 Ai fini della P-GAS, tutti gli arrotondamenti si eseguono con il criterio matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all'ultimo decimale ammesso più vicino e, nel caso si pongano a metà, sono arrotondate per eccesso.

Articolo 6 **Accesso al sistema informatico**

- 6.1 L'accesso al sistema informatico della P-GAS avviene attraverso la rete internet, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, ovvero attraverso eventuali ulteriori modalità ivi previste.

Articolo 7

Corrispettivi per i servizi erogati dal GME

- 7.1 Gli operatori della P-GAS, a fronte del servizio fornito dal GME, sono tenuti al versamento, a favore dello stesso, dei seguenti corrispettivi:
- a) un corrispettivo di accesso;
 - b) un corrispettivo fisso annuo;
 - c) un corrispettivo di negoziazione;
 - d) un corrispettivo di clearing.
- 7.2 La misura dei corrispettivi di cui ai precedenti commi 7.1, definita dal GME al fine di assicurare il proprio equilibrio economico e finanziario e pubblicata sul sito internet del GME stesso, è pari a:
- a) 0 Euro per il corrispettivo di cui al precedente comma 7.1, lettera a);
 - b) 0 Euro per il corrispettivo di cui al precedente comma 7.1, lettera b);
 - c) 0,0025 Euro/GJ per i comparti *import* ed aliquote e 0,009 Euro/MWh per il comparto *ex d.lgs. 130/10* per il corrispettivo di cui al precedente comma 7.1, lettera c);
 - d) 0 Euro/GJ per i comparti *import* ed aliquote e 0 Euro/MWh per il comparto *ex d.lgs. 130/10* per il corrispettivo di cui al precedente comma 7.1, lettera d).

Articolo 8

Fatturazione dei corrispettivi

- 8.1 Il corrispettivo di accesso, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera a) è fatturato entro cinque giorni dall'ammissione dell'operatore alla P-GAS, maggiorato dell'IVA ove applicabile.
- 8.2 Il corrispettivo fisso annuo, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera b) è fatturato secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, maggiorato dell'IVA ove applicabile.
- 8.3 Il GME fattura ad ogni operatore l'importo relativo ai corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettere c) e d), secondo le modalità stabilite nelle DTF.

Articolo 9

Pagamento dei corrispettivi

- 9.1 Gli importi di cui al precedente Articolo 8, devono essere pagati dagli operatori secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

Articolo 10

Informazioni sulla P-GAS

- 10.1 I dati ed i risultati della P-GAS, a livello aggregato, sono di pubblico dominio e sono pubblicati sul sito internet del GME. Ogni operatore ha accesso ai dati e ai risultati della P-GAS che lo riguardano direttamente.

- 10.2 Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il GME mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle transazioni effettuate sulla P-GAS.

Articolo 11

Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni

- 11.1 Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dal Regolamento sono effettuate per via telematica. In particolare:
- a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico del GME il cui accesso è riservato all'operatore medesimo;
 - b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico del GME.
- 11.2 Le offerte presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME. Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:
- a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e le ore 17,00 di un giorno lavorativo;
 - b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un giorno lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non lavorativo;
 - c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 08,00 di un giorno lavorativo.
- 11.3 Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del GME.

Articolo 12

Sicurezza di accesso

- 12.1 Gli operatori accedono alla P-GAS attraverso apposite procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticità delle transazioni.
- 12.2 Gli operatori sono tenuti a custodire e a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico della P-GAS.

TITOLO II

AMMISSIONE ALLA P-GAS

Articolo 13

Requisiti di ammissione alla P-GAS

- 13.1 Possono richiedere l'ammissione alla P-GAS i soggetti:
- a) dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza, che
 - b) siano abilitati ad operare al PSV.

Articolo 14

Domanda di ammissione alla P-GAS e Contratto di adesione

- 14.1 Il soggetto che intende partecipare alla P-GAS presenta al GME, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF:
- a) una domanda di ammissione alla P-GAS, redatta secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato 1) e corredata della documentazione indicata al successivo Articolo 15;
 - b) copia sottoscritta del Contratto di adesione alla P-GAS, redatto secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato 2).

Articolo 15

Documentazione da allegare alla domanda di ammissione alla P-GAS

- 15.1 Nel caso in cui il soggetto che richiede l'ammissione alla P-GAS sia una persona giuridica, la domanda di ammissione alla P-GAS, sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, deve essere corredata:
- a) da una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero da altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettuerà una valutazione di equivalenza sostanziale, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza;
 - b) da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero da altra documentazione equivalente, attestante l'abilitazione ad operare al PSV.
- 15.2 Nel caso in cui il soggetto che richiede l'ammissione alla P-GAS sia una persona fisica, la domanda di ammissione alla P-GAS deve essere corredata da una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero da altra documentazione equivalente, attestante l'abilitazione ad operare al PSV.

- 15.3 Nei casi in cui la documentazione indicata ai precedenti commi 15.1 e 15.2, sia già in possesso del GME, il soggetto interessato è esentato dal produrla, presentando una dichiarazione contenente l'indicazione di tale circostanza, la data di invio al GME della documentazione medesima, nonché la conferma dell'attualità dei contenuti della stessa.

Articolo 16

Procedura di ammissione

- 16.1 Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, verificata la regolarità della documentazione presentata, il GME comunica al soggetto interessato l'ammissione ovvero il rigetto della domanda; in quest'ultimo caso il GME fornisce adeguata motivazione. Tale comunicazione è effettuata secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF.
- 16.2 Al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 13, il GME può richiedere al soggetto interessato di fornire idonea documentazione.
- 16.3 Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato, secondo le modalità definite nelle DTF, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 16.1, che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata.
- 16.4 Con il provvedimento di ammissione viene riconosciuta la qualifica di operatore.

Articolo 17

Elenco degli operatori ammessi alla P-GAS

- 17.1 Gli operatori ammessi alla P-GAS secondo quanto previsto al precedente Articolo 16 sono inseriti in un apposito "Elenco degli operatori ammessi alla P-GAS", formato e tenuto dal GME nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
- 17.2 Per ciascun operatore, l'Elenco degli operatori ammessi alla P-GAS contiene:
- a) codice di identificazione dell'operatore assegnato dal GME;
 - b) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, numero di telefascimile, indirizzo e-mail, soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativo recapito;
 - c) stato dell'operatore: ammesso, attivo, sospeso, richiesta di esclusione pendente, escluso;
 - d) regime fiscale dell'operatore;

- e) qualifica dell'operatore: venditore con indicazione del comparto (*import*, aliquote, ex d.lgs. 130/10) ovvero acquirente;
- 17.3 Il GME pubblica, sul proprio sito istituzionale, relativamente agli operatori ammessi, i seguenti dati ed informazioni:
- a) cognome e nome, ovvero ragione sociale;
 - b) luogo di residenza, ovvero sede legale;
 - c) qualifica dell'operatore: venditore con indicazione del comparto (*import*, aliquote, ex d.lgs. 130/10) ovvero acquirente.
- 17.4 Ciascun operatore può accedere ai dati ed alle informazioni ad esso relativi contenuti nell'Elenco degli operatori ammessi alla P-GAS.

Articolo 18

Dati e informazioni per la partecipazione alla P-GAS

- 18.1 Per poter acquisire la qualifica di operatore venditore relativamente ad uno o più comparti, ai sensi del precedente Articolo 17, comma 17.2, lettera e), l'operatore trasmette al GME, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, le condizioni di fornitura applicabili a tali comparti, indicando altresì il comparto e i prodotti a cui si riferiscono dette condizioni di fornitura. In mancanza, il GME attribuisce all'operatore la qualifica di operatore acquirente.
- 18.2 L'operatore che abbia già acquisito la qualifica di operatore venditore relativamente ad uno o più comparti e che intenda assumere la qualifica di operatore venditore anche in relazione ai restanti comparti della P-GAS dovrà comunicare al GME, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, le condizioni di fornitura applicabili a tali restanti comparti.
- 18.3 Successivamente alla ricezione delle condizioni di fornitura di cui ai precedenti commi 18.1 e 18.2, il GME aggiorna l'Elenco degli operatori ammessi alla P-GAS. Tale modifica produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME.
- 18.4 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 17, comma 17.2, lettera d), l'operatore allega una dichiarazione attestante il proprio regime IVA, secondo quanto previsto nelle DTF. Il GME aggiorna l'Elenco degli operatori ammessi alla P-GAS di cui al precedente Articolo 17, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF.
- 18.5 Con l'invio delle condizioni di fornitura, di cui ai precedenti commi 18.1, e 18.2, l'operatore venditore:
- a) è abilitato a presentare offerte di vendita limitatamente ai contratti negoziati sulla P-GAS cui le condizioni di fornitura si riferiscono. L'operatore può comunicare condizioni di fornitura distinte per durata del periodo di consegna;

- b) autorizza il GME a pubblicare le condizioni di fornitura, sul proprio sito internet, nonché sul sistema informatico della P-GAS.

- 18.6 Qualora l'operatore venditore intenda modificare le condizioni di fornitura precedentemente inviate al GME e dallo stesso pubblicate, l'operatore è tenuto a darne comunicazione al GME inviando allo stesso, secondo le modalità e i termini definiti nelle DTF, le nuove condizioni di fornitura. Le nuove condizioni saranno applicate esclusivamente ai nuovi contratti che entreranno in negoziazione sulla P-GAS a partire dal trentesimo giorno di calendario successivo alla data in cui l'operatore venditore ha inviato al GME le nuove condizioni di fornitura. Per gli altri contratti negoziati sulla P-GAS continueranno ad essere applicate le condizioni di fornitura inviate precedentemente al GME.
- 18.7 Nel caso in cui un operatore venditore abbia modificato le condizioni di fornitura ai sensi del precedente comma 18.6, gli operatori che intendono presentare offerte di acquisto sui contratti per i quali si applicheranno le nuove condizioni di fornitura, dovranno inviare all'operatore venditore una nuova richiesta di abilitazione ai sensi del successivo Articolo 23, comma 23.13.

Articolo 19

Verifiche

- 19.1 Il GME verifica il rispetto del Regolamento e delle DTF al fine di assicurare il regolare funzionamento della P-GAS secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME può richiedere agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sulla P-GAS, eventualmente anche mediante la convocazione in audizione dei medesimi.

Articolo 20

Obblighi di comunicazione

- 20.1 Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che sia tale da comportare la modifica dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 17, comma 17.2, lettere b), d) ed e) dichiarati dall'operatore e inseriti nell'Elenco degli operatori ammessi alla P-GAS.
- 20.2 A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 20.1, il GME aggiorna l'Elenco degli operatori ammessi alla P-GAS.

Articolo 21

Esclusione su richiesta dalla P-GAS

- 21.1 Ai fini dell'esclusione dalla P-GAS, gli operatori presentano presso il GME, o inoltrano al medesimo secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF,

apposita richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.

- 21.2 L'esclusione su richiesta dalla P-GAS decorre dalla data successiva tra le seguenti:
- a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 21.1;
 - b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 21.1.
- 21.3 L'esclusione dalla P-GAS su richiesta dell'operatore non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti tramite la P-GAS stessa e dal pagamento dei corrispettivi di cui all'Articolo 7.
- 21.4 Durante il periodo di sospensione dalla P-GAS, l'operatore non può richiedere l'esclusione ai sensi del presente Articolo.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DELLA P-GAS

Articolo 22

Oggetto della P-GAS

- 22.1 La P-GAS è la piattaforma attraverso la quale:
- a) devono essere offerte le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, nonché le quote di gas importato di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche e la nascita di nuove imprese*";
 - b) possono essere scambiate ulteriori quantità di gas offerte da soggetti diversi da quelli tenuti agli obblighi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 40/07;
 - c) possono essere offerti i quantitativi di gas per i quali i soggetti investitori aderenti hanno richiesto al GSE di aderire alle misure transitorie fisiche.

Articolo 23

Articolazione della P-GAS

- 23.1 La P-GAS si articola nel comparto *import*, nel comparto aliquote e nel comparto ex d.lgs. 130/10.
- 23.2 Nel comparto *import* vengono scambiate partite di gas naturale relative all'*import*.
- 23.3 Nel comparto aliquote vengono scambiate partite di gas naturale relative alle aliquote.
- 23.4 Nel comparto *import* possono essere negoziate anche altre quote gas, diverse da quelle di cui ai precedenti commi 23.2 e 23.3.
- 23.5 Nel comparto ex d.lgs. 130/10 vengono scambiate partite di gas relative alle misure transitorie fisiche.
- 23.6 Il GME organizza, nell'ambito del comparto *import*, un *book* di negoziazione per ciascun contratto di cui al successivo Articolo 24 e per ciascun operatore venditore di cui al successivo comma 23.9.
- 23.7 Il GME organizza, nell'ambito del comparto aliquote, un'asta di negoziazione per ciascun contratto di cui al successivo Articolo 24 e per ciascun operatore venditore di cui al successivo comma 23.9..

- 23.8 Il GME organizza, nell'ambito del comparto ex d.lgs. 130/10, un *book* di negoziazione per ciascun contratto di cui al successivo Articolo 24 e per ciascun operatore venditore di cui al successivo comma 23.9..
- 23.9 Gli operatori venditori sono abilitati ad accedere ed a presentare offerte in vendita sulla P-GAS, limitatamente ai book di negoziazione del comparto *import* ovvero del comparto ex d.lgs. 130/10 loro riservati, ai sensi del precedente comma 23.6, e 23.8 ovvero a presentare offerte in vendita limitatamente alle aste del comparto aliquote loro riservate ai sensi del precedente comma 23.7.
- 23.10 La quantità minima negoziabile è pari a n. 1 (uno) contratto come definito al successivo Articolo 24.
- 23.11 Ciascun operatore è abilitato ad accedere e a visualizzare tutti i book, nonché ad accedere alle aste.
- 23.12 Ciascun operatore è abilitato a presentare offerte in acquisto sulla P-GAS, limitatamente ai book ovvero alle aste di negoziazione riservati agli operatori venditori con cui tale operatore è stato abilitato a concludere transazioni, ai sensi del successivo comma 23.13. All'operatore venditore non è consentita la presentazione di offerte in acquisto nell'ambito dei book ovvero delle aste di negoziazione allo stesso riservati.
- 23.13 Per essere abilitato a presentare offerte di acquisto sul book di negoziazione ovvero sull'asta di un operatore venditore, è necessario che l'operatore, tramite la P-GAS, invii all'operatore venditore una richiesta di abilitazione a presentare offerte sul relativo book ovvero sulla relativa asta e che tale richiesta sia da quest'ultimo accettata, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF. Un operatore non può presentare offerte di acquisto sul book ovvero sull'asta di un operatore venditore dal quale non sia stato abilitato. Tale abilitazione può essere annullata sia dall'operatore venditore che dall'operatore acquirente secondo i termini e le modalità definite nelle DTF.
- 23.14 Con la richiesta di abilitazione di cui al comma 23.13 l'operatore dichiara di conoscere ed accettare incondizionatamente le condizioni di fornitura dell'operatore venditore.
- 23.15 Nelle transazioni concluse sulla P-GAS, il GME non è controparte degli operatori.
- 23.16 Qualora l'operatore venditore rifiuti l'abilitazione, al proprio book, ovvero alla propria asta, di un operatore che ne abbia fatto richiesta, il GME, su richiesta di quest'ultimo trasmette tale informazione all'Autorità per le verifiche di competenza, secondo le modalità definite nelle DTF.

Articolo 24

Contratti negoziabili

- 24.1 In ciascuna sessione della P-GAS sono negoziabili contratti aventi ad oggetto lotti, definiti nell'Allegato 3 del presente Regolamento, con periodo di consegna:
- a) mensile e annuale, nell'ambito del comparto *import*;
 - b) mensile, nell'ambito del comparto aliquote;
 - c) mensili e semestrali, nell'ambito del comparto ex d.lgs. 130/10.
- 24.2 Il GME pubblica sul proprio sito internet i contratti negoziabili in ciascuna sessione.

Articolo 25

Sessioni della P-GAS

- 25.1 Le sessioni della P-GAS si svolgono dal lunedì al venerdì tranne che nei giorni pubblicati dal GME sul proprio sito internet. Le sessioni del comparto *import* e del comparto ex d.lgs. 130/10 si svolgono dalle ore 9.30 alle ore 14.00. Le sedute del comparto aliquote si svolgono dalle ore 9.30 alle ore 14.00. Gli esiti delle aste del comparto aliquote vengono definiti successivamente alla chiusura della relativa seduta.

Articolo 26

Vincolo delle contrattazioni

- 26.1 Le transazioni concluse sulla P-GAS secondo le modalità di cui ai successivi Capo I e Capo II sono considerate definitive e vincolanti tra gli operatori contraenti.
- 26.2 Per effetto della conclusione di una transazione sulla P-GAS:
- a) l'operatore venditore accetta irrevocabilmente di vendere e di consegnare le quantità di gas oggetto delle transazioni eseguite secondo le condizioni pubblicate ai sensi del precedente Articolo 18, comma 18.5, lettera b);
 - b) l'operatore acquirente accetta irrevocabilmente di acquistare, nonché di garantire e di effettuare la regolazione dei pagamenti delle quantità di gas oggetto delle transazioni eseguite secondo le condizioni di fornitura pubblicate ai sensi del precedente Articolo 18, comma 18.5, lettera b).

Articolo 27

Condizioni di emergenza

- 27.1 Si considerano condizioni di emergenza:
- a) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere le offerte inviate dagli operatori, a causa di malfunzionamenti nel sistema informatico o nei sistemi di telecomunicazione del GME stesso;

- b) il caso in cui il GME non sia in grado di determinare gli esiti relativi ad una sessione della P-GAS, anche a causa di malfunzionamenti nel sistema informatico del GME stesso;
 - c) il caso in cui il GME non sia in grado di comunicare agli operatori gli esiti relativi ad una sessione della P-GAS, anche a causa di malfunzionamenti nel sistema informatico o nei sistemi di telecomunicazione del GME stesso.
- 27.2 Qualora si verifichino i casi di cui al precedente comma 27.1, il GME comunica agli operatori l'insorgere della condizione di emergenza, secondo le modalità definite nelle DTF.
- 27.3 Qualora si verifichino i casi di cui al precedente comma 27.1, il GME non potrà essere considerato responsabile per i danni eventualmente subiti dagli operatori.

Articolo 28 **Funzionamento del sistema informatico della P-GAS**

- 28.1 In caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico della P-GAS il GME può sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente una sessione della P-GAS. In tali casi il GME non potrà essere considerato responsabile per i danni eventualmente subiti dagli operatori.
- 28.2 Al fine di salvaguardare il buon funzionamento tecnico, nonché un utilizzo efficiente del sistema informatico della P-GAS, il GME può imporre limiti alla immissione, alla cancellazione ed alla modifica delle offerte, nonché limitare il numero dei collegamenti di ciascun operatore o di specifiche categorie di operatori al sistema informatico della P-GAS.

CAPO I **FUNZIONAMENTO DEL COMPARTO *IMPORT***

Articolo 29 **Modalità di negoziazione**

- 29.1 Le contrattazioni nell'ambito del comparto *import* delle quote di cui al precedente Articolo 23, commi 23.2 e 23.4 avvengono secondo la modalità della negoziazione continua, disciplinata nel presente Capo.

Articolo 30 **Le offerte di negoziazione**

- 30.1 Le offerte di negoziazione devono essere presentate secondo le modalità definite nell'Allegato 3 del presente Regolamento e contengono almeno le seguenti informazioni:
- a) numero dei contratti;

- b) tipo di operazione (acquisto o vendita);
 - c) prezzo unitario;
 - d) modalità di esecuzione delle offerte di cui al successivo Articolo 31.
- 30.2 Gli operatori possono altresì presentare offerte senza limite di prezzo.
- 30.3 Gli operatori non possono presentare:
- a) offerte con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo negativo;
 - b) offerte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo nel caso in cui nel book di negoziazione non siano presenti offerte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo.
- 30.4 In ciascun book di negoziazione le offerte sono ordinate, sulla base del prezzo, in ordine decrescente per le offerte di acquisto e in ordine crescente per le offerte di vendita. A parità di prezzo vale la priorità temporale di immissione dell'offerta. Le offerte senza limite di prezzo hanno priorità massima di prezzo.
- 30.5 Durante la sessione gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione delle offerte non ancora abbinate. Le offerte modificate perdono la priorità temporale in precedenza acquisita.
- 30.6 Le offerte di acquisto sono esposte sul book senza indicazione dell'operatore proponente, assicurandone l'anonimato.

Articolo 31 **Modalità di esecuzione delle offerte**

- 31.1 Gli operatori possono presentare offerte di negoziazione che restano valide, su indicazione degli operatori, fino a cancellazione anche per le sessioni successive in cui il medesimo contratto è negoziato. Ciascuna offerta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili ed alle condizioni di prezzo specificate dall'operatore. L'eventuale quantità ineseguita viene riproposta, secondo quanto previsto al successivo Articolo 33, comma 33.5, nel book di negoziazione fino al termine della offerta originaria.

Articolo 32 **Controlli di validità delle offerte**

- 32.1 A seguito della presentazione delle offerte, il GME effettua i controlli di validità verificando che:
- a) l'operatore non è sospeso dalla P-GAS;
 - b) l'operatore è abilitato alla presentazione del tipo operazione (acquisto o vendita);
 - c) l'offerta è stata presentata secondo le modalità di cui al precedente Articolo 30, comma 30.1.
 - d) l'offerta riporta le indicazioni di cui al precedente Articolo 30;

- 32.2 Qualora le verifiche di validità di cui al presente Articolo abbiano dato esito positivo, l'offerta entra nel book di negoziazione.
- 32.3 Qualora le verifiche di validità di cui al presente Articolo abbiano dato esito negativo, il sistema informatico del GME respinge l'offerta, indicando all'operatore il motivo della mancata validità.

Articolo 33

Negoziazione continua

- 33.1 Durante la negoziazione continua la conclusione dei contratti avviene mediante abbinamento automatico di offerte, già verificate valide, aventi segno contrario, presenti sul book e ordinate secondo i criteri di priorità di cui al precedente Articolo 30, comma 30.4.
- 33.2 L'immissione di una offerta di acquisto con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di vendita aventi prezzo minore o uguale rispetto a quello della proposta inserita.
- 33.3 L'immissione di una offerta di vendita con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di acquisto aventi prezzo maggiore o uguale rispetto a quello dell'offerta inserita.
- 33.4 L'immissione di una offerta senza limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza della stessa con una o più offerte di segno contrario presenti sul book al momento dell'immissione dell'offerta.
- 33.5 L'esecuzione parziale di una offerta presentata con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo e la priorità temporale della offerta originaria. L'esecuzione parziale di una offerta senza limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo dell'ultimo contratto concluso e la priorità temporale dell'offerta originaria.
- 33.6 Per ogni contratto concluso ai sensi dei precedenti commi 33.2 e 33.3, il prezzo è quello dell'offerta avente priorità temporale.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DEL COMPARTO ALIQUOTE

Articolo 34

Modalità di negoziazione

- 34.1 Le contrattazioni nell'ambito del comparto aliquote delle quote di cui al precedente Articolo 23, comma 23.3 avvengono secondo la modalità di negoziazione ad asta, disciplinata nel presente Capo.

Articolo 35
Le offerte di negoziazione

- 35.1 Le offerte di negoziazione devono essere presentate secondo le modalità definite nell'Allegato 3 del presente Regolamento e contengono almeno le seguenti informazioni:
- a) il numero di contratti;
 - b) tipo di operazione (acquisto/vendita);
 - c) il prezzo unitario.
- 35.2 Il numero di contratti ed i prezzi unitari specificati nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori maggiori di zero.
- 35.3 Le offerte di acquisto vengono ordinate per prezzo non crescente, a partire da quelle con prezzo più alto fino a quelle con prezzo più basso.
- 35.4 A parità di priorità come risultante dall'applicazione del precedente comma 35.3 tra le offerte presentate durante la seduta, l'ordine di priorità corrisponde all'ordine temporale di ricezione delle offerte.
- 35.5 Durante la seduta gli operatori possono effettuare la modifica o la revoca delle offerte presentate. Ai fini della definizione dell'ordine di priorità, si fa riferimento all'orario di presentazione dell'ultima modifica pervenuta.

Articolo 36
Controllo di validità delle offerte

- 36.1 A seguito della presentazione delle offerte, il GME effettua i controlli di validità verificando che:
- a) l'operatore non è sospeso;
 - b) l'operatore è abilitato alla presentazione del tipo operazione (acquisto o vendita);
 - c) l'offerta è stata presentata secondo le modalità di cui al precedente Articolo 35, comma 35.1;
 - d) l'offerta riporta le indicazioni di cui al precedente Articolo 35;
- 36.2 Qualora le verifiche di validità di cui al presente Articolo abbiano dato esito positivo, l'offerta entra nell'asta.
- 36.3 Qualora le verifiche di validità di cui al presente Articolo abbiano dato esito negativo, il sistema informatico del GME respinge l'offerta, indicando all'operatore il motivo della mancata validità.

Articolo 37
Negoziazione ad asta

- 37.1 Ai fini della determinazione dell'esito della seduta, il numero dei contratti oggetto delle offerte di acquisto o vendita può essere accettato anche solo parzialmente.
- 37.2 Il GME individua le offerte accettate ed il corrispondente prezzo di valorizzazione in modo tale che:
- a) il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo, a condizione che l'ammontare di gas, oggetto dell'offerta di vendita accettata, sia pari all'ammontare di gas oggetto delle offerte di acquisto accettate;
 - b) il prezzo di valorizzazione del gas sia pari al prezzo dell'ultima offerta in acquisto accettata o parzialmente accettata;
 - c) sia accettata esclusivamente l'offerta di vendita tale per cui il prezzo di offerta sia non superiore al prezzo di cui alla precedente lettera b);
 - d) siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui il prezzo di offerta sia non inferiore al prezzo di cui alla precedente lettera b).
- 37.3 Ai fini del precedente comma 37.2, lettera a), per valore netto delle transazioni si intende la differenza tra il valore complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo dell'offerta di vendita accettata. Tali valori complessivi sono determinati valorizzando l'ammontare di gas specificato in ciascuna offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta, al prezzo specificato nell'offerta stessa.
- 37.4 Al termine della seduta, il GME individua le offerte accettate ed il corrispondente prezzo di valorizzazione secondo le modalità di cui al presente Articolo e definisce:
- a) il prezzo di valorizzazione dell'offerta di vendita e delle offerte di acquisto accettate;
 - b) le quantità complessive di gas oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate.

CAPO III
FUNZIONAMENTO DEL COMPARTO EX D.LGS. 130/10

Articolo 38
Modalità di negoziazione

- 38.1 Le contrattazioni nell'ambito del comparto ex d.lgs. 130/10 delle quote di cui al precedente Articolo 23, comma 23.5, avvengono secondo la modalità della negoziazione continua, disciplinata nel presente Capo.

Articolo 39
Le offerte di negoziazione

- 39.1 Le offerte di negoziazione devono essere presentate secondo le modalità definite nell'Allegato 3 del presente Regolamento e contengono almeno le seguenti informazioni:
- a) numero dei contratti;
 - b) tipo di operazione (acquisto o vendita);
 - c) prezzo unitario;
 - d) modalità di esecuzione delle offerte di cui al successivo Articolo 40.
- 39.2 Gli operatori possono altresì presentare offerte senza limite di prezzo.
- 39.3 Gli operatori non possono presentare:
- a) offerte con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo negativo;
 - b) offerte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo nel caso in cui nel book di negoziazione non siano presenti offerte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo.
- 39.4 In ciascun book di negoziazione le offerte sono ordinate, sulla base del prezzo, in ordine decrescente per le offerte di acquisto e in ordine crescente per le offerte di vendita. A parità di prezzo vale la priorità temporale di immissione dell'offerta. Le offerte senza limite di prezzo hanno priorità massima di prezzo.
- 39.5 Durante la sessione gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione delle offerte non ancora abbinate. Le offerte modificate perdono la priorità temporale in precedenza acquisita.
- 39.6 Le offerte di acquisto sono esposte sul book senza indicazione dell'operatore proponente, assicurandone l'anonimato.

Articolo 40
Modalità di esecuzione delle offerte

- 40.1 Gli operatori possono presentare offerte di negoziazione che restano valide, su indicazione degli operatori, fino a cancellazione anche per le sessioni successive in cui il medesimo contratto è negoziato. Ciascuna offerta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili ed alle condizioni di prezzo specificate dall'operatore. L'eventuale quantità ineseguita viene riproposta, secondo quanto previsto al successivo Articolo 42, comma 42.5, nel book di negoziazione fino al termine della offerta originaria.

Articolo 41
Controlli di validità delle offerte

- 41.1 A seguito della presentazione delle offerte, il GME effettua i controlli di validità verificando che:
- a) l'operatore non è sospeso dalla P-GAS;
 - b) l'operatore è abilitato alla presentazione del tipo operazione (acquisto o vendita);
 - c) l'offerta è stata presentata secondo le modalità di cui al precedente Articolo 39, comma 39.1.
 - d) l'offerta riporta le indicazioni di cui al precedente Articolo 39;
- 41.2 Qualora le verifiche di validità di cui al presente Articolo abbiano dato esito positivo, l'offerta entra nel book di negoziazione.
- 41.3 Qualora le verifiche di validità di cui al presente Articolo abbiano dato esito negativo, il sistema informatico del GME respinge l'offerta, indicando all'operatore il motivo della mancata validità.

Articolo 42
Negoziazione continua

- 42.1 Durante la negoziazione continua la conclusione dei contratti avviene mediante abbinamento automatico di offerte, già verificate valide, aventi segno contrario, presenti sul book e ordinate secondo i criteri di priorità di cui al precedente Articolo 39, comma 39.4.
- 42.2 L'immissione di una offerta di acquisto con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di vendita aventi prezzo minore o uguale rispetto a quello della proposta inserita.
- 42.3 L'immissione di una offerta di vendita con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di acquisto aventi prezzo maggiore o uguale rispetto a quello dell'offerta inserita.
- 42.4 L'immissione di una offerta senza limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza della stessa con una o più offerte di segno contrario presenti sul book al momento dell'immissione dell'offerta.
- 42.5 L'esecuzione parziale di una offerta presentata con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo e la priorità temporale della offerta originaria. L'esecuzione parziale di una offerta senza limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo dell'ultimo contratto concluso e la priorità temporale dell'offerta originaria.
- 42.6 Per ogni contratto concluso ai sensi dei precedenti commi 42.2 e 42.3, il prezzo è quello dell'offerta avente priorità temporale.

TITOLO IV ESITI DELLA P-GAS

Articolo 43 **Informazioni ed esiti**

- 43.1 Il GME, per ciascuna sessione di contrattazione, pubblica con riferimento a ciascun contratto, almeno i seguenti dati e informazioni:
- a) prezzo minimo e massimo di conclusione dei contratti negoziati nel comparto *import* e nel comparto *ex* d.lgs. 130/10;
 - b) prezzo di riferimento della sessione del comparto *import* e del comparto *ex* d.lgs. 130/10;
 - c) prezzo di valorizzazione delle offerte accettate nell'ambito del comparto aliquote;
 - d) volume scambiato nella sessione.
- 43.2 Il GME, fatto salvo i casi di cui al successivo Articolo 55, entro il giorno lavorativo successivo al termine di ogni sessione e comunque prima dell'apertura della sessione successiva, comunica secondo le modalità definite nelle DTF, a ciascun operatore la conferma delle transazioni eseguite con almeno i seguenti dati, ove applicabili:
- a) il numero di contratti;
 - b) la quantità;
 - c) il prezzo;
 - d) il giorno e l'ora dell'abbinamento;
 - e) la tipologia di contratti acquistati o venduti;
 - f) la controparte.

TITOLO V FORNITURA E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI

Articolo 44 Fornitura

- 44.1 La fornitura delle quantità di gas naturale scambiate sulla P-GAS è effettuata tra gli operatori nel rispetto delle condizioni di fornitura di cui al precedente Articolo 18 ed accettate incondizionatamente dall'operatore acquirente.

Articolo 45 Regolazione dei pagamenti

- 45.1 La regolazione dei pagamenti è effettuata tra gli operatori nel rispetto delle condizioni di fornitura di cui al precedente Articolo 18 ed accettate incondizionatamente dall'operatore acquirente.

TITOLO VI

MISURE DISCIPLINARI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE SULLA P-GAS

CAPO I

VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI

Articolo 46

Violazioni del Regolamento e delle DTF

- 46.1 Sono considerate violazioni del Regolamento e delle DTF i seguenti comportamenti:
- a) la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
 - b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui al successivo Capo II del presente Titolo;
 - c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare, i codici di accesso al sistema informatico del GME, ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del GME e il contenuto delle offerte presentate da operatori terzi al GME, salvo che ciò avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità competenti;
 - d) il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del GME;
 - e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
 - f) ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di cui al precedente Articolo 3, comma 3.3.

Articolo 47

Misure disciplinari

- 47.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 46, adotta nei confronti dell'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo Articolo 48, le seguenti misure disciplinari:
- a) richiamo scritto in forma privata;
 - b) pena pecuniaria;
 - c) sospensione dell'operatore dalla P-GAS.
- 47.1 bis Qualora sia adottata la misura disciplinare della pena pecuniaria e la stessa non sia stata pagata dall'operatore entro i sei mesi successivi decorrenti dalla data di comunicazione di tale misura disciplinare, il GME può altresì sospendere

l'operatore medesimo dalla P-GAS fino all'avvenuto pagamento della pena pecuniaria precedentemente adottata.

- 47.2 Rilevata una presunta ipotesi di violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente:
- a) la descrizione della presunta ipotesi di violazione;
 - b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.
- 47.3 Qualora l'operatore richieda l'audizione, ovvero qualora il GME ritenga necessaria tale audizione, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti. In caso di differimento dell'audizione, questa non potrà comunque aver luogo oltre il decimo giorno successivo alla data originariamente fissata per la stessa.
- 47.4 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, adotta l'eventuale misura disciplinare, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'audizione o, nel caso in cui quest'ultima non sia stata richiesta o non sia stata ritenuta necessaria dal GME, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 47.2.
- 47.5 Qualora le presunte ipotesi di violazione siano tali da porre in imminente pericolo il corretto funzionamento della P-GAS, il GME in via cautelativa può sospendere l'operatore dalla P-GAS durante l'espletamento del procedimento disciplinare.
- 47.6 La misura disciplinare, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, è comunicata all'operatore interessato. L'eventuale misura disciplinare adottata è comunicata, per conoscenza, all'Autorità ed al Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 48 **Gradualità delle misure disciplinari**

- 48.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:
- a) richiamo scritto in forma privata;
 - b) sospensione dalla P-GAS, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dalla P-GAS è disposta per un periodo di un mese.
- 48.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 48.1 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento della P-GAS, il GME può sospendere l'operatore dalla P-GAS, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dalla P-GAS è disposta per un periodo di un anno.

- 48.3 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può sospendere l'operatore dalla P-GAS per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dalla P-GAS è disposta per un periodo di diciotto mesi.
- 48.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 48.3 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento della P-GAS, il GME può sospendere l'operatore dalla P-GAS per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dalla P-GAS è disposta per un periodo di tre anni.
- 48.5 In alternativa alla misura disciplinare della sospensione dalla P-GAS di cui ai precedenti commi 48.1, lettera b), 48.2, 48.3 e 48.4, il GME può adottare una pena pecuniaria non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore ad euro centomila, determinata sulla base dell'entità e della gravità del danno conseguente alla violazione. Qualora l'operatore non abbia effettuato il pagamento della pena pecuniaria entro sei mesi decorrenti dalla data di comunicazione di tale misura disciplinare, il GME può altresì sospendere l'operatore medesimo dalla P-GAS fino alla data di avvenuto pagamento della pena pecuniaria precedentemente adottata.

Articolo 49
Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo

- 49.1 Oltre che nei casi previsti al precedente Articolo 48, il GME sospende l'operatore dalla P-GAS, ovvero adotta la pena pecuniaria di cui al precedente Articolo 48, comma 48.5, nei seguenti casi:
- a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 20, comma 20.1, ovvero le informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 20, comma 20.1 non consentano al GME di reperire l'operatore. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, di tale comunicazione ovvero fino alla data in cui l'operatore si renda nuovamente reperibile sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 20, comma 20.1;
 - b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, commi 7.1, secondo quanto previsto al precedente Articolo 9. La sospensione è disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento di tale obbligo da parte dell'operatore.

Articolo 50
Pubblicità delle misure disciplinari

- 50.1 Il GME dà notizia in forma anonima dell'adozione delle misure disciplinari di cui al precedente Articolo 47, comma 47.1, lettere b) e c), pubblicando le stesse, ad eccezione delle parti confidenziali, sul proprio sito internet, decorsi almeno trenta giorni dalla comunicazione della misura disciplinare

all'operatore interessato salvo che la questione sia stata proposta avanti il Collegio arbitrale. In quest'ultimo caso l'adozione della misura disciplinare è resa pubblica solo qualora confermata dal Collegio arbitrale.

Articolo 51

Impugnazione del diniego di ammissione alla P-GAS e delle misure disciplinari

- 51.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 57, avverso il diniego di ammissione alla P-GAS e avverso le misure disciplinari di cui al precedente Articolo 47, comma 47.1, l'operatore può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale di cui al successivo Articolo 56, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento di diniego ovvero della misura disciplinare.

CAPO II

CONTESTAZIONI RELATIVE ALLA P-GAS

Articolo 52

Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni

- 52.1 Le contestazioni relative alla P-GAS sono comunicate, a pena di inammissibilità, per via telematica e/o telefacsimile, nei termini indicati al presente Capo.
- 52.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei seguenti elementi:
- a) oggetto della contestazione, come identificato dal sistema informatico del GME;
 - b) decisione del GME oggetto della contestazione;
 - c) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Articolo 53

Contestazione dell'esito dei controlli di validità delle offerte

- 53.1 L'operatore può contestare l'esito dei controlli di cui ai precedenti Articolo 32 e Articolo 36 inviando una comunicazione al GME entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME.

Articolo 54

Contestazione dell'esito della P-GAS

- 54.1 L'operatore può contestare gli esiti di ciascuno dei comparti di cui si compone la P-GAS, relativamente agli esiti del processo di accettazione delle offerte e di determinazione dei prezzi a cui tali offerte sono valorizzate, inviando una comunicazione entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME.

Articolo 55

Verifica delle contestazioni

- 55.1 Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni di cui al presente Capo entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della contestazione.
- 55.2 Qualora una contestazione di cui al presente Capo sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata viziata da errore od omissione imputabile al GME, il GME stesso riconosce all'operatore interessato un importo a titolo di indennizzo pari ad un massimo di diecimila euro.
- 55.3 L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a titolo di indennizzo, ai sensi del precedente comma 55.2 comporta la rinuncia, da parte dell'operatore, ai rimedi di risoluzione delle controversie previsti al successivo Capo III del presente Titolo.
- 55.4 Il limite previsto al precedente comma 55.2, si applica, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni del Collegio arbitrale in esito alle procedure di arbitrato di cui al successivo Capo III.
- 55.5 L'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica dell'esito della sessione della P-GAS a cui essa si riferisce.

CAPO III

CONTROVERSIE SULLA P-GAS

Articolo 56

Collegio arbitrale

- 56.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 57, comma 57.1, qualunque controversia insorta tra il GME e gli operatori relativa all'interpretazione e all'applicazione del Regolamento e delle DTF è risolta in via definitiva da un Collegio arbitrale.

- 56.2 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dagli arbitri nominati dalle parti, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.
- 56.3 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
- 56.4 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.
- 56.5 Qualora l'operatore non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui al precedente Articolo 55, lo stesso può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della verifica della relativa contestazione.

Articolo 57 **Risoluzione delle controversie**

- 57.1 Sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano, le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento, anche parziale:
- a) dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, commi 7.1;
 - b) degli importi di cui al precedente Articolo 47, comma 47.1, lettera b);
 - c) dell'importo di cui al precedente Articolo 48, comma 48.5.
- 57.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 57.1, su richiesta di uno dei soggetti interessati, le controversie tra il GME e gli operatori e tra gli operatori sono risolte mediante il ricorso a procedure di arbitrato disciplinate dall'Autorità.



Allegato 1

Domanda di ammissione alla P-GAS

Modello di domanda di ammissione alla Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale di cui all'articolo 14, comma 14.1, lettera a), del Regolamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale

Il sottoscritto
(nome e cognome)
nato/a a il
residente in (prov.),
(indirizzo)
C.F., P.I.
numero telefonico, numero di telefacsimile.....
indirizzo e-mail.....
ovvero

La società/altro
(denominazione o ragione sociale)
con sede legale in..... (prov.),
(indirizzo)
C.F., P.I.
numero telefonico, numero di telefacsimile
indirizzo e-mail
in persona di, in qualità di.....
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

CONSIDERATO CHE

- l'organizzazione e le modalità di gestione della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale (nel seguito: P-GAS) sono definite nel Regolamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale (nel seguito: il Regolamento), predisposto dal GME ed approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in data 23 aprile 2010, come e successivamente modificato ed integrato;
- le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 del Regolamento sono pubblicate sul sito *internet* del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;
- ai sensi del Regolamento UE 679/2016, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali del richiedente saranno trattati, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente domanda e, in caso di accettazione della stessa, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Regolamento, mediante supporto informatico, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi, secondo quanto indicato nell'informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento UE 679/2016 e pubblicata sul sito *internet* del GME nella pagina <http://www.mercatoelettrico.org/It/GME/Info/Privacy.aspx>.

Tutto ciò considerato,

Il/la sottoscritto/a.....

ovvero

la società/*altro*

in persona diin qualità di.....,
(*legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri*)

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento, l'ammissione alla P-GAS mediante la procedura di cui all'articolo 16 del Regolamento.

A tal fine, allega la documentazione di cui all'articolo 15 del Regolamento, che costituisce parte integrante della presente domanda, nonché copia sottoscritta del Contratto di adesione alla P-GAS di cui all'articolo 14, comma 14.1, lettera b), del Regolamento, secondo il modello allegato al medesimo.

Il/la sottoscritto/a.....

ovvero

La società/*altro*

in persona diin qualità di.....,
(*legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri*)

DICHIARA

- 1) di obbligarsi all'osservanza delle norme di cui al Regolamento e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, che dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna condizione o riserva;
- 2) di essere dotato di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero di disporre di dipendenti o di ausiliari dotati di tale professionalità e competenza;
- 3) di prestare il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione a terzi dei suoi dati personali, nel rispetto della normativa vigente;
- 4) di prestare, altresì, il proprio consenso al fatto che i suoi dati personali potranno essere trasferiti, anche a fini statistici, dal GME ad altri soggetti che prestano servizi necessari allo svolgimento dell'attività dello stesso;

- 5) che il soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni è il/la signor/signora....., il cui recapito è il seguente
- 6) che il/i soggetto/i deputato/i ad accedere al sistema informatico della P-GAS per conto del Richiedente è/sono:
il/la signor/a..... nato/a
a.....il.....residente in C.F....., numero telefonico indirizzo e-mail
- 7) di essere un soggetto di cui all'Articolo 13, comma 13.1, lettera b), del Regolamento, come da documentazione resa ai sensi dell'articolo 15.

Luogo, data

.....

Firma

.....



Allegato 2

Contratto di adesione alla P-GAS

Contratto di adesione alla Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale di cui all'articolo 14, comma 14.1, lettera b), del Regolamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale

TRA

Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n.122/124, C.F. e P.I. 06208031002 (nel seguito: il GME),

E

..... la società/*altro*
(nome e cognome) (denominazione o ragione sociale)
residente/con sede legale in, Prov.,
(indirizzo)

C.F....., P.I.....,
in persona di, in qualità di(nel
seguito: il Contraente);

il GME e il Contraente, nel seguito definiti singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti",

PREMESSO CHE

- A. il GME è la società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a cui è affidata, tra l'altro, la gestione economica della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale (nel seguito P-GAS), ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2010;
- B. il GME ha predisposto il Regolamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale (nel seguito: il Regolamento), approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in data 23 aprile 2010, come successivamente modificato ed integrato;

- C. ai sensi dell'articolo 14, comma 14.1, lettera b), del Regolamento, il soggetto che intenda partecipare alla P-GAS presenta al GME copia sottoscritta del "Contratto di adesione alla P-GAS" (nel seguito: il Contratto);
- D. le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 del Regolamento sono pubblicate sul sito *internet* del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;
- E. il Contraente è un soggetto di cui all'articolo 13, comma 13.1, lettera b), del Regolamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Oggetto del Contratto e valore delle premesse

1.1 Con il presente Contratto sono definiti:

- a) i diritti e gli obblighi del Contraente nei confronti del GME;
- b) le condizioni alle quali il GME si impegna a prestare il servizio relativo alle negoziazioni sulla P-GAS (nel seguito: il Servizio).

1.2 Le premesse al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

Articolo 2

Obblighi del Contraente

2.1 Il Contraente dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, il Regolamento, quale risultante dalla normativa vigente. Il Contraente dichiara, altresì, di ben conoscere il sistema informatico di supporto della P-GAS (nel seguito: il Sistema), nella sua attuale configurazione, o comunque di impegnarsi in tal senso.

2.2 Il Contraente si impegna a:

- a) rispettare il Regolamento e le Disposizioni tecniche di funzionamento e mantenersi aggiornato circa le eventuali modifiche di tali atti. Resta inteso che, qualora il Contraente non intenda accettare eventuali modifiche ed integrazioni al Regolamento e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, il Contraente avrà facoltà di recedere dal presente Contratto, inviandone comunicazione secondo le modalità previste e all'indirizzo indicati al successivo articolo 9, comma 9.6. Trascorsi quindici giorni dalla pubblicità legale di tali modifiche ed integrazioni, senza che il Contraente abbia comunicato la propria intenzione di recedere dal presente Contratto, le variazioni stesse si intenderanno tacitamente accettate. Le eventuali ulteriori negoziazioni effettuate sulla P-GAS in pendenza del predetto termine si intenderanno quale accettazione implicita delle nuove condizioni. In nessun caso le suddette variazioni potranno giustificare l'inadempimento del Contraente alle obbligazioni assunte sulla P-GAS;
- b) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento dell'attività di negoziazione, che siano compatibili con il Sistema, nonché aggiornarli conseguentemente ad eventuali modifiche apportate dal GME al Sistema stesso;
- c) dotarsi di personale in possesso di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo dei sistemi tecnologici di cui alla precedente lettera b);
- d) qualora intenda presentare offerte di vendita sulla P-GAS, a trasmettere preventivamente al GME, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, le condizioni di fornitura, applicate dallo stesso venditore, relativamente alle quote di gas che intende offrire in vendita. Con la trasmissione delle condizioni di fornitura, debitamente siglate in ogni pagina e sottoscritte, il venditore autorizza il GME a pubblicare le predette condizioni sul proprio sito internet ovvero sul sistema informatico della P-GAS, al fine di renderle conoscibili. In caso di difformità tra le condizioni di fornitura trasmesse al GME e qualsivoglia altra versione delle medesime condizioni applicate e/o rese pubbliche dal venditore, in qualunque forma, prevarranno quelle trasmesse al GME;
- e) qualora intenda presentare offerte di acquisto, previa accettazione da parte del venditore della richiesta di abilitazione a negoziare quote di gas, ai sensi dell'articolo 23, comma 23.13, del Regolamento, a rispettare le condizioni di fornitura applicate dal venditore stesso, secondo quanto previsto all'articolo 23, comma 23.14, del Regolamento;
- f) informare il GME tempestivamente e, ove possibile, in tempo utile affinché lo stesso, al fine di garantire il regolare funzionamento della P-GAS, possa porre in essere gli interventi correttivi eventualmente necessari, in merito ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o qualunque altro evento che abbia determinato o possa

determinare la mancata o inesatta prestazione del Servizio. In particolare, il Contraente si obbliga a comunicare al GME, con la massima tempestività e nelle forme previste al successivo articolo 9, comma 9.6, il verificarsi di eventi anche solo potenzialmente pericolosi per l'integrità e la sicurezza del Sistema (quali, a titolo meramente esemplificativo, furti di documentazione riservata relativa all'accesso al Sistema o accesso abusivo ai locali del Contraente nei quali tale documentazione viene custodita);

- g) cooperare con il GME, o con i soggetti terzi da questo designati, anche permettendo l'accesso dei loro dipendenti o ausiliari ai propri locali, al fine di consentire la realizzazione di tutti gli interventi sulle apparecchiature (*hardware* e *software*) utilizzate dal Contraente, che siano necessari per assicurare il regolare funzionamento della P-GAS. Resta inteso che il GME è responsabile, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, per i danni eventualmente arrecati in occasione della realizzazione di tali interventi;
- h) rispettare i diritti di proprietà del GME sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi da esso registrati o utilizzati, nonché i diritti di proprietà del GME stesso o di terzi fornitori sui programmi *software* utilizzati per la prestazione del Servizio;
- i) mantenere riservati e confidenziali i dispositivi di cui al successivo articolo 4, comma 4.1, ed utilizzarli, ovvero consentirne l'utilizzo da parte dei soggetti appositamente incaricati, esclusivamente per l'accesso e lo svolgimento delle attività di negoziazione sulla P-GAS. Il Contraente assume, pertanto, ogni responsabilità per l'accesso abusivo alla P-GAS da parte di terzi e si obbliga a tenere indenne il GME da qualsiasi danno o pericolo all'integrità o alla sicurezza del Sistema che possa verificarsi a causa della negligenza del Contraente o del proprio personale nella custodia dei suddetti dispositivi;
- j) chiedere tempestivamente al GME la disabilitazione dei dispositivi richiamati alla precedente lettera i) e l'attribuzione di nuovi o diversi dispositivi in tutti i casi in cui abbia motivo di ritenere che soggetti non autorizzati possano farne un uso improprio;
- k) manlevare e tenere indenne il GME da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti posti in essere dal Contraente stesso, nonché da suoi eventuali ausiliari, incaricati e collaboratori, in violazione del presente Contratto, del Regolamento, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare, ovvero di atti e provvedimenti emessi dal GME o da autorità competenti.

Articolo 3

Prestazioni del GME

- 3.1 Il Servizio verrà prestato dal GME al Contraente in conformità al presente Contratto, al Regolamento e alle Disposizioni tecniche di funzionamento. Le obbligazioni del GME relative alla prestazione del Servizio costituiscono obbligazioni di mezzi.
- 3.2 Il GME presterà al Contraente la collaborazione necessaria affinché il Contraente acceda al Sistema, in conformità, in particolare, a quanto indicato nelle Disposizioni tecniche di funzionamento. Resta inteso che la realizzazione delle attività e la messa a disposizione degli strumenti necessari all'accesso sono di esclusiva responsabilità e saranno integralmente a carico del Contraente.
- 3.3 Il GME ha facoltà di modificare le modalità tecniche, funzionali, amministrative ed operative di prestazione del Servizio, per effetto di modifiche o integrazioni del Regolamento o delle Disposizioni tecniche di funzionamento.
- 3.4 Senza pregiudizio di quanto previsto dal Regolamento e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento, qualora la prestazione del Servizio sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema, il GME si impegna a fare quanto necessario per il superamento di tali inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (*hardware* o *software*) utilizzate dal Contraente per accedere al Sistema, il Contraente sarà tenuto ad eliminare, con la massima tempestività, le relative cause. Il GME e il Contraente si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità del Sistema.
- 3.5 Il GME è responsabile della corretta elaborazione e trasmissione dei dati e delle informazioni inserite da terzi nel Sistema o formati sulla P-GAS. Il GME e il Contraente si danno atto che non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della veridicità, accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti da terzi che siano resi disponibili al Contraente nell'ambito della prestazione del Servizio.
- 3.6 Il GME e il Contraente si danno atto che il GME non potrà essere tenuto responsabile per guasti o malfunzionamenti delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonché di accesso alla rete *internet*.

3.7 Il Contraente prende atto che il GME ha la facoltà di avvalersi, per la prestazione del Servizio, di soggetti terzi designati dal GME stesso, restando inteso che, in ogni caso, il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Contraente e il GME.

3.8 Il GME si impegna a rispettare i diritti di proprietà del Contraente sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi registrati o utilizzati di cui il GME sia venuto a conoscenza.

3.9 Il GME si impegna a manlevare e tenere indenne il Contraente da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti del GME o di propri ausiliari, incaricati o collaboratori, per la gestione e l'erogazione del Servizio in violazione del presente Contratto, del Regolamento, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare applicabile al presente Contratto.

Articolo 4

Modalità di accesso al Sistema

4.1 Ai fini dell'accesso al Sistema, il Contraente è tenuto ad utilizzare i dispositivi di sicurezza tecnici indicati dal GME, quali, a titolo esemplificativo, codice utente, con abbinata una *password*, *smart card* o altri strumenti di *strong authentication*.

4.2 L'accesso al Sistema avviene in conformità a quanto stabilito nelle Disposizioni tecniche di funzionamento.

Articolo 5

Corrispettivo

5.1 Il Contraente pagherà per il Servizio fornito in esecuzione del presente Contratto i corrispettivi stabiliti dal GME ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento, secondo le modalità definite agli articoli 8 e 9 del Regolamento stesso.

5.2 Nel caso di disattivazione totale del Sistema, tale da impedire al Contraente di effettuare le negoziazioni sulla P-GAS, i corrispettivi di cui all'articolo 7, comma 7.2, lettera b) del Regolamento sono ridotti in misura proporzionale al periodo in cui si è verificata tale disattivazione.

Articolo 6

Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito

- 6.1 Salvo quanto previsto nel Regolamento, il GME, nella prestazione del Servizio, è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave, e, in quest'ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipulazione del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
- 6.2 Il Contraente dovrà comunicare al GME, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento relativa alla prestazione del Servizio entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto dovrà essere comunicata al GME entro e non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso.
- 6.3 Non sussisterà alcuna responsabilità del GME e del Contraente per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del Sistema, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.
- 6.4 E' facoltà del GME, nei casi di forza maggiore e caso fortuito, ed in generale in tutti i casi in cui l'attività del Contraente risulti potenzialmente lesiva dell'integrità o della sicurezza del Sistema, di sospendere l'accesso al Sistema stesso, senza necessità di previa comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione.

Articolo 7

Durata

7.1 Il presente Contratto si intende perfezionato con la sottoscrizione dello stesso da parte del Contraente ed ha durata indeterminata. L'efficacia del Contratto è subordinata alla verifica positiva da parte del GME della completezza e correttezza della documentazione inviata dal Contraente e della sussistenza dei requisiti previsti ai fini della ammissione del Contraente alla P-GAS. Il GME provvederà a comunicare al Contraente l'esito di tali verifiche ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento.

7.2 Il presente Contratto cesserà di produrre i suoi effetti al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) esclusione del Contraente dalla P-GAS;
- b) disattivazione totale del Sistema per effetto di modifiche delle norme applicabili;
- c) recesso del Contraente dal presente Contratto.

7.3 Lo scioglimento del Contratto ai sensi del presente articolo non sarà in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto al quale una Parte abbia titolo in base al presente Contratto o a norme di legge di generale applicazione, né pregiudicherà alcun diritto o obbligo di una Parte che sia già sorto alla data di scioglimento.

Articolo 8

Risoluzione

8.1 L'eventuale perdita, per qualunque causa, della qualifica di operatore, come acquisita ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento, costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza pregiudizio del diritto del GME di trattenere il corrispettivo fisso di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera b), del Regolamento a titolo di indennizzo e fatto salvo ogni ulteriore diritto di risarcimento per l'eventuale maggior danno.

Articolo 9

Clausole generali

9.1 L'invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente Contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.

9.2 Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti in capo alle Parti non potranno essere ceduti a terzi al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente Contratto.

9.3 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6, comma 6.2, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente Contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.

9.4 Qualsiasi modificazione al Contratto dovrà aver luogo in forma scritta.

9.5 Per le finalità di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:

- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski n.122/124 - 00197 Roma;

--

(indirizzo)

9.6 Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o via telefacsimile, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:

- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski n.122/124 – 00197 Roma, numero di telefacsimile +39 06 8012 4524; indirizzo *e-mail*: info@mercatoelettrico.org;

--

(indirizzo)

numero di telefacsimile....., indirizzo *e-mail*.....;

9.7 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio, se effettuate mediante telefacsimile, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.

Articolo 10

Legge applicabile

10.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Articolo 11
Controversie

11.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il GME e il Contraente in relazione al presente Contratto sarà risolta secondo le disposizioni contenute al Titolo VI del Regolamento, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.

il Contraente

.....

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del Contratto: Articolo 2.2(a) (Regolamento e disposizioni tecniche di funzionamento e loro modifiche); Articolo 2.2(k) (Manleva); Articoli 3.5 e 3.6 (Limitazioni di responsabilità); Articolo 6 (Limitazione delle responsabilità, decadenza, sospensione del servizio); Articolo 7 (Cessazione degli effetti del Contratto); Articolo 8 (Risoluzione); Articolo 9.2 (Divieto di cessione); Articolo 10 (Legge applicabile); Articolo 11 (Controversie).

il Contraente

.....

Roma, (data)



Allegato 3

Contratti negoziabili e modalità di presentazione delle offerte

1. Riferimenti normativi

L'articolo 24, comma 24.1, del Regolamento stabilisce: *“In ciascuna sessione della P-GAS sono negoziabili contratti, aventi ad oggetto lotti, definiti nell’Allegato 3 del presente Regolamento (...)”*.

L'articolo 30, comma 30.1, del Regolamento prevede: *“Le offerte di negoziazione devono essere presentate secondo le modalità definite nell’Allegato 3 del presente Regolamento (...)”*.

L'articolo 35, comma 35.1, del Regolamento dispone: *“Le offerte di negoziazione devono essere presentate secondo le modalità definite nell’Allegato 3 del presente Regolamento (...)”*

L'articolo 39, comma 39.1, del Regolamento dispone: *“Le offerte di negoziazione devono essere presentate secondo le modalità definite nell’Allegato 3 del presente Regolamento (...)”*

2. Tipologia di contratti negoziabili (Articolo 24, comma 24.1, del Regolamento)

Per i comparti *Import* e Aliquote, il lotto minimo di negoziazione è pari a 3,6 GJ/giorno, moltiplicato per i giorni compresi nel contratto.

Sul comparto **import** della P-GAS saranno quotati contemporaneamente:

A) relativamente alle quote di gas di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 7/07 - quote *import*, i seguenti contratti:

- **1 Mensile**
- **1 Annuale**

Il contratto mensile è negoziabile:

- ✓ a partire dal primo giorno di mercato aperto del secondo mese antecedente l'inizio del periodo di consegna;
- ✓ fino all'ultimo giorno di mercato aperto del secondo mese antecedente l'inizio del periodo di consegna.

Il contratto annuale è negoziabile:

- ✓ a partire dal primo giorno di mercato aperto del mese di settembre del secondo anno termico antecedente l'inizio del periodo di consegna;
- ✓ fino all'ultimo giorno di mercato aperto del mese di agosto dell'anno termico antecedente l'inizio del periodo di consegna.

B) relativamente alle quote di gas **diverse** da quelle di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 7/07 - quote *import*, i seguenti contratti:

- **fino ad un numero massimo di 6 (sei) contratti mensili;**
- **1 Annuale**

Ciascun contratto mensile è negoziabile:

- ✓ a partire dal primo giorno di mercato aperto del sesto mese antecedente l'inizio del periodo di consegna;
- ✓ fino al penultimo giorno di mercato aperto del mese antecedente l'inizio del periodo di consegna.

Il contratto annuale è negoziabile:

- ✓ a partire dal primo giorno di mercato aperto del mese di settembre del secondo anno termico antecedente l'inizio del periodo di consegna;
- ✓ fino all'ultimo giorno di mercato aperto del mese di agosto dell'anno termico antecedente l'inizio del periodo di consegna.

Sul comparto **aliquote** della P-GAS saranno negoziati esclusivamente contratti mensili, in particolare:

- 1 Mensile, riferito al secondo mese successivo a quello in corso

Il contratto mensile è negoziabile:

- ✓ a partire dal primo giorno di mercato aperto del secondo mese antecedente l'inizio del periodo di consegna;
- ✓ fino all'ultimo giorno di mercato aperto del secondo mese antecedente l'inizio del periodo di consegna.

Per il comparto *ex d.lgs. 130/10*, il lotto minimo di negoziazione è pari a 1 MWh/giorno, moltiplicato per i giorni compresi nel contratto.

Sul comparto **ex d.lgs. 130/10** della P-GAS saranno negoziati contratti mensili e semestrali, in particolare:

- **contratti mensili**, afferente ciascuno ai mesi da ottobre a marzo di ogni anno termico

Il contratto mensile è negoziabile:

- ✓ a partire dal primo giorno di mercato aperto del secondo mese antecedente l'inizio del periodo di consegna;
- ✓ fino all'ultimo giorno di mercato aperto del mese antecedente l'inizio del periodo di consegna.

- **contratto semestrale** riferito all'intero semestre (ottobre – marzo) di ogni anno termico

Il contratto semestrale è negoziabile:

- ✓ a partire dal primo giorno di mercato aperto del mese di marzo dell'anno termico antecedente

l'inizio del periodo di consegna;

- ✓ fino all'ultimo giorno di mercato aperto del mese di settembre dell'anno termico antecedente l'inizio del periodo di consegna.

3. Presentazione delle offerte (Articolo 30, comma 30.1, Articolo 35, comma 35.1 ed Articolo 39, comma 39.1)

a. Modalità di presentazione delle offerte

L'operatore che intende presentare offerte deve:

- disporre di una postazione informatica abilitata al riconoscimento della firma elettronica mediante *smart card* e di una connessione *internet*;
- designare uno o più soggetti abilitati a presentare le offerte ("utenti").

L'invio di offerte avviene attraverso la compilazione degli appositi moduli (*Web form*) disponibili sul SIGAS.

b. Presentazione di offerte tramite la compilazione del *web form*

Tramite *web form* è possibile inserire:

- per un operatore venditore, offerte di vendita sui book di negoziazione ovvero sulle aste a lui riservati e offerte di acquisto limitatamente ai book di negoziazione ovvero alle aste riservati agli altri operatori venditori con cui tale operatore è abilitato a concludere transazioni.
- per un operatore acquirente, offerte di acquisto limitatamente ai book di negoziazione ovvero alle aste riservati agli operatori venditori con cui tale operatore è abilitato a concludere transazioni.

Le informazioni che devono contenere le offerte sono:

- il numero di contratti;
- il tipo di operazione (acquisto o vendita);
- il prezzo;
- limitatamente alle offerte presentate nel comparto import, la modalità di esecuzione: a tempo o fino a cancellazione.

c. Modifica ritiro e cancellazione delle offerte

La richiesta di modifica, ritiro e cancellazione di un'offerta avviene tramite *web form*.